



Tribunale di Napoli

13 SEZIONE CIVILE

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

n. 21509/2022 r.g.a.c.

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mario Suriano Presidente

dott. ssa Cristina Correale Giudice designato

dott. Mario De Simone Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21509/2022 avente ad oggetto Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008 promossa da:

_____ nata in _____ il _____ (nazionalità nigeriana) C.F. _____, ass.ta e rapp.ta dall'Avv. Susanna

Bologna come da procura in atti

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA, rappresentato e difeso dal Presidente della Commissione

RESISTENTE contumace

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso, proposto in data 22.09.2022 avverso il provvedimento della **COMMISSIONE TERRITORIALE DI CASERTA**, emesso il 4/08/2022 e notificato alla ricorrente in data 23/08/2022, con il quale veniva rigettata la domanda di protezione internazionale e riconosciuti sussistenti i profili della protezione speciale.

La ricorrente, di cittadinanza nigeriana, lamenta che la Commissione territoriale di Caserta, non avrebbe adeguatamente valutato le dichiarazioni rese con riguardo alla specifica vicenda personale e



PDF Eraser Free

non avrebbe considerato l'attuale situazione della Libia, paese dove è nata e vissuta sino ai due anni allorquando partiva per l'Italia con la madre, caratterizzata da insicurezza, conflitto interno e privazione delle libertà fondamentali. Chiede, pertanto, il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), del d.lgs 251/2007.

Con decreto del Presidente di Sezione ff del 17.11.2023 il fascicolo è stato scardinato dal ruolo del giudice Corso ed assegnato al giudice Correale, designato pertanto come relatore.

Con decreto del giudice designato è stata fissata udienza il 29.10.2025 per la comparizione personale delle parti.

Con nota del 25.10.2025, il difensore della ricorrente depositava documentazione lavorativa e certificazioni relative agli studi compiuti in Italia, permesso di soggiorno del padre della ricorrente per protezione sussidiaria nonché decreto di riconoscimento dello status di rifugiata alla madre della ricorrente pronunciato dal Tribunale di Bari del 23.10.24.

All'udienza del 29.10.2025 è comparsa la ricorrente, assistita dal suo difensore, all'esito del libero interrogatorio della ricorrente, il Giudice designato, vista la richiesta di parte ricorrente di riconoscimento della protezione internazionale, riservava la causa al collegio per la decisione.

Il P.M. ha concluso per il riconoscimento della protezione sussidiaria, alla luce della situazione di violenza indiscriminata in Libia, dove la ricorrente è nata, sebbene abbia la cittadinanza nigeriana come i genitori.

La Commissione territoriale, non si è costituita in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza da parte della cancelleria, sicchè va dichiarata la contumacia della PA.

La controversia ricade ratione temporis nella previsione dell'art. 35 bis d.lgs. 28/05 come modificato dal DL 13/17 convertito in L. 46/17, pubblicata in G.U. il 18.4.17, a mente del quale le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto da tale articolo.

Tali controversie, alla luce del combinato disposto degli artt. 1 e 3 D.L. 13/17, sono trattate dalle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea istituite presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e sono decise dal tribunale in composizione collegiale.

La materia inerente al riconoscimento della protezione internazionale è disciplinata, sotto il profilo sostanziale, dal d.lgs. del 19.11.2007 n. 251, con il quale è stata attuata la direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

Tale decreto, all'art. 2, lett. e) ed f) definisce "rifugiato" il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora



PDF Eraser Free

abituale per le stesse ragioni su citate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10.

L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251/2007, definisce "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il cittadino straniero il quale non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal medesimo decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese; lo "status di protezione sussidiaria" è il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile a detta protezione.

Il "danno grave" viene individuato dall'art. 14 del citato decreto legislativo nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per quanto concerne l'onere probatorio, l'art. 3 d.lgs. n. 251/2007 stabilisce che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda; tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione della eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Nel corso dell'audizione innanzi alla Commissione territoriale, la ricorrente ha dichiarato di essere cittadina nigeriana, nata in Libia da genitori nigeriani; di essere arrivata in Italia con sua madre all'età di circa due anni e di aver sempre vissuto qui, frequentando la scuola dall'asilo alle superiori per poi iscriversi all'Università Federico II a Napoli, di non avere alcun legame familiare in Nigeria e di non conoscere affatto il paese di cui ha la cittadinanza; che suo padre vive in Germania, mantiene sporadici contatti con lui e vive con sua madre.

La Commissione territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale, ritenendo non sussistente alcuno dei motivi riconducibili al sistema comune europeo dell'asilo. La CT ha in particolare escluso il riconoscimento anche della protezione sussidiaria, non potendo aversi riguardo alla Libia come paese di origine, essendo la richiedente di cittadinanza nigeriana come la madre. Ha invece accolto la domanda di protezione speciale, vista l'effettiva integrazione sul territorio nazionale e la sussistenza dei presupposti di cui all'art 19 c.1 ed 1.1 del D.lgs 286/98.

In sede di interrogatorio libero, reso all'udienza del 29.10.2025, in lingua italiana, vista la perfetta padronanza della stessa, la ricorrente ha riferito quanto segue:



PDF Eraser Free

“Adr. vivo a Pescopagano a Mondragone, con mia madre e il suo compagno. Ho 22 anni, sono nata il 12 Luglio 2003 in Libia perché mia madre nel viaggio dalla Nigeria verso l'Italia è stata circa due anni in Libia.

Adr: mia madre in Libia era clandestina, non aveva un permesso di soggiorno. Lì ha conosciuto mio padre che l'ha aiutata a sopravvivere in Libia, lui non era coinvolto nella vicenda di tratta; sono arrivati separatamente in Italia poiché mia madre è riuscita a partire prima insieme a me mentre mio padre è stato arrestato dai soldati libici. Io e mia madre siamo giunte in Italia nel novembre-dicembre del 2005.

Adr: mio padre è arrivato in Italia quando avevo 8 anni e l'ho conosciuto a Roma nel centro dove lui è stato accolto quando è arrivato dalla Libia. Mia madre ha cercato di farmi riprendere i rapporti con lui. Non ho mai vissuto insieme a mio padre tranne che nei periodi festivi.

Adr mio padre vive in Germania da circa 8-9 anni per motivi di lavoro.

Adr: ho frequentato le scuole in Italia e sono iscritta al quarto anno della facoltà di giurisprudenza a Napoli.

Adr: mia madre è nata a Benin City. In Nigeria abbiamo ancora dei parenti con cui non abbiamo rapporti perché è stata ripudiata dalla sua famiglia per essere stata vittima di tratta. In Nigeria ci sono la madre ed alcuni fratelli ma non ho contatti con loro. Io non sono mai stata in Nigeria

Adr: anche mio padre è nato a Benin City ma non so esattamente in quale area.

Adr: in caso di rimpatrio ho timore anzitutto di diventare anche io vittima di tratta come mia madre, situazione frequente sul nostro territorio che determina uno stigma sociale, cosa successa a mia madre, la quale è stata ripudiata dalla sua famiglia.

D: perché sua madre è stata ripudiata dalla sua famiglia?

Adr: perché è venuta in Italia senza un regolare visto di soggiorno e servendosi dei trafficanti, circostanza nota ai suoi famigliari.

Adr: i suoi genitori conoscendo i soggetti ai quali si è affidata erano a conoscenza anche di quello che avrebbe fatto.

Adr: mia madre mi ha raccontato che all'epoca, quando si è rivolta ai trafficanti, non era consapevole di quello che poi avrebbe dovuto fare poiché le era stato detto che sarebbe venuta a lavorare come parrucchiera o domestica, comunque con un lavoro legale e in questo modo avrebbe ripagato il debito.

D: sa quando sua madre ha scoperto che per pagare questo viaggio le sarebbe stato chiesto altro?

Adr: dai racconti che ha ascoltato dagli altri migranti nel percorso dalla Nigeria alla Libia. Mia madre non mi ha mai raccontato nello specifico cosa sia accaduto in Libia. Quando sono cresciuta, anche attraverso i racconti che sentivo in casa, ho capito che in Italia mia madre si era prostituita ma non so se fosse costretta da qualcuno, in ogni caso non ho mai visto queste persone.

Adr: da quando sono arrivata in Italia sono sempre stata con mia madre. non sono stata affidata a nessun altro.

D: come mai lei e sua madre avete fatto domanda di protezione internazionale così tardi?



PDF Eraser Free

Adr: mia madre ha fatto una prima domanda di protezione internazionale quando è arrivata in Italia ma le è stata rigettata, poi l'ha reiterata nel 2021. Non ha mai fatto domanda per me, l'ho fatta io quando sono diventata maggiorenne.

Adr: mia madre ha deciso di lasciare la Nigeria per le difficili situazioni politiche-economiche e religiose. In quel periodo c'era una lotta tra musulmani e cristiani e per questo ha deciso di recarsi in posti più sicuri.

Il giudice rileva che nel verbale di audizione innanzi alla CT del 05.07.2022 la ricorrente ha reso dichiarazioni diverse in ordine ai motivi che hanno spinto sua madre a lasciare la Nigeria (vds pag.5 del verbale). Si rilegge la parte del verbale a pagina 5

Adr: ho risposto per come mi è stato raccontato da mia madre.

Adr: penso che mia madre quando ha capito cosa doveva fare per ripagare il debito con i trafficanti lo avrà raccontato ai suoi genitori e per questo loro l'avranno ripudiata.

Adr: Mia madre mi ha detto che la sua famiglia l'ha ripudiata perché hanno saputo quello che ha fatto ma non mi ha spiegato come l'avessero saputo.

D: ci sono altri motivi su cui lei fonda la domanda di protezione internazionale?

Adr: anzitutto ho paura di subire ciò che è successo a mia madre, inoltre sono in Italia da circa 20 anni e non riuscirei a vivere in un contesto socio-politico differente da quello che ho conosciuto visto che vivo qui da quando avevo due anni in Italia, anche perché la figura della donna in Nigeria è molto diversa da quella che c'è qui in Italia e non riuscirei ad abituarmi a vivere in una Nazione che non ha gli stessi valori di democrazia e di libertà. Inoltre, qui ho la possibilità di continuare gli studi e realizzare le mie ambizioni, cosa non garantita in Nigeria.

D: come mai non ha fatto domanda di cittadinanza italiana?

Adr: non ho mai fatto domanda di cittadinanza italiana perché pur essendo qui da quando ho due anni e pur avendo frequentato la scuola in Italia non ho mai avuto un permesso di soggiorno finché non ho presentato la domanda di protezione internazionale, né mia madre ha mai fatto per me domanda di cittadinanza.

D. Come mai non ha esternato questi timori innanzi alla CT nell'audizione?

ADR: Perché successivamente ho approfondito meglio la storia di mia madre chiedendole maggiori spiegazioni. Per me è stato molto difficile ritrovarmi a 18 anni senza un documento di identità ed ho dovuto fare tutto da sola senza nessun aiuto da parte dei miei genitori, è stato anche molto difficile sostenere l'esame di maturità perché non avevo la carta di identità ed ho dovuto fare tutta la trafila per procurarmela in breve tempo.

ADR So che mia madre ha delle sorelle in Nigeria e che ho delle cugine più piccole di me che vanno a scuola ma non so altro. Mia madre non ne parla apertamente. Quando chiama la sua famiglia, il che avviene di rado, mia madre si allontana da casa, immagino perché non vuole che io ascolti le conversazioni.

ADR Io non ho nessun contatto con la mia famiglia in Nigeria, forse quando ero piccola ci avrò parlato ma non ne ho memoria. Non so se mia madre aiuti economicamente la sua famiglia in Nigeria, ma non credo.



Adr: non ho altro da aggiungere.”

Il Collegio ritiene che nel merito gli elementi materiali relativi alla cittadinanza nigeriana, la fede religiosa, l’etnia e la zona di provenienza così come la storia personale della ricorrente risultino credibili alla luce della lingua parlata, delle dichiarazioni rese in sede di audizione con l’autorità amministrativa e della documentazione depositata in questo giudizio, in particolare il decreto di riconoscimento dello status di rifugiato alla madre della ricorrente in quanto vittima di tratta a fini di sfruttamento sessuale in considerazione dell’attualità del rischio di retrafficking e di discriminazione, in caso di rimpatrio, a causa dello stigma sociale derivante dall’aver avuto una figlia fuori dal matrimonio e per essersi prostituita in Libia.

Il narrato dell’odierna ricorrente appare sufficientemente congruo e dettagliato, soprattutto alla luce dei chiarimenti e delle allegazioni fornite all’udienza del 29.10.25, in cui ella ha raccontato la storia di sfruttamento, di cui era stata vittima sua madre, trafficata con l’inganno di un lavoro in Libia e poi costretta a prostituirsi, vicende apprese solo di recente dalla madre con maggiore ricchezza di dettagli, visti i sentimenti di pudore e la ritrosia della donna a raccontare di vicende così dure alla giovane figlia. La ricorrente ha aggiunto che la famiglia della madre, avendo poi appreso cosa la figlia fosse stata costretta a fare per ripagare il debito con i trafficanti, l’aveva ripudiata e che difatti le conversazioni tra sua madre ed i familiari nel paese di origine sono rare e che in ogni caso la madre si allontana sempre in tali casi, per non farsi ascoltare. Ha espresso il timore di essere anche lei discriminata dai familiari e dai conoscenti in caso di rimpatrio, come sarebbe discriminata sua madre a causa dello stigma che l’accompagna, essendosi poi diffusa la voce sul fatto che era stata costretta a prostituirsi per pagare i trafficanti, circostanze che, al momento dell’audizione innanzi alla CT, non aveva espresso e che sono emerse nel libero interrogatorio. Ha inoltre espresso il timore di rimanere a sua volta vittima dei trafficanti, poiché in Nigeria non ha nessun legame, non ha una casa né un lavoro né alcun riferimento.

Il narrato appare in generale attendibile, alla luce dei parametri di cui all’art. 3 co. 5 d.lgs. 251/07, avendo la ricorrente compiuto ogni sforzo per circostanziare i fatti posti a fondamento della domanda, in particolare nel corso del libero interrogatorio in questo giudizio, in cui per la prima volta ha rappresentato che la madre era stata costretta a prostituirsi per pagare i trafficanti e che a causa di ciò era stata poi ripudiata dalla sua famiglia di origine. In udienza ha spiegato come mai non avesse manifestato prima tali timori e tali circostanze, rappresentando di aver appreso più in dettaglio la storia di sua madre solo in tempi recenti, spiegazione che al Collegio appare plausibile, visti i sentimenti di dolore e disagio manifestati dalla ricorrente nel corso dell’udienza.

Le dichiarazioni rese dalla ricorrente, soprattutto con riguardo all’attualità del rischio - in caso di rimpatrio- di discriminazione da parte della famiglia di origine in Nigeria, dove ella non ha alcun riferimento né legame, non avendo mai avuto contatti con loro, trovano riscontro estrinseco nelle fonti internazionali consultate di ufficio dal Collegio, di seguito indicate, da cui emerge la triste diffusività del fenomeno della tratta ai danni di giovani donne nigeriane che sono prive di un reale appoggio familiare – come tali appartenenti ad un “particolare gruppo sociale” ai sensi dell’art. 8 lett. D d.l.s 251/07- nonché l’incapacità dello Stato di tutelare le vittime e l’elevato rischio di retrafficking in caso di rimpatrio.

In relazione alla possibilità di configurare l’appartenenza delle donne vittime di tratta ad un particolare gruppo sociale, costituente la ragione della persecuzione ai sensi dell’art. 8 lett. D d.l.s 251/07, si osserva che le Linee Guida dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite circa la



PDF Eraser Free

possibilità di riconoscere lo status di rifugiato alle persone vittime di tratta, orientamento che il Collegio ritiene di condividere, si esprimono così: “38. Le donne costituiscono un esempio di un sottoinsieme sociale di individui che sono definiti da caratteristiche innate e immutabili e sono spesso trattate in modo diverso rispetto agli uomini. In questo senso esse possono essere considerate un particolare gruppo sociale³⁸. I fattori che possono distinguere le donne come obiettivi dei trafficanti sono generalmente connessi alla loro vulnerabilità in determinati contesti sociali; pertanto alcuni sottoinsiemi di donne possono anche costituire particolari gruppi sociali. Anche uomini o minori in determinati contesti sociali possono essere considerati particolari gruppi sociali. Esempi di sottoinsiemi sociali di donne o minori potrebbero, in base al contesto, essere le donne single, le vedove, le donne divorziate, le donne analfabete, i minori separati o non accompagnati, gli orfani o i bambini di strada. Il fatto di appartenere a un simile gruppo sociale potrebbe essere uno dei fattori che contribuisce al timore dell’individuo di essere oggetto di persecuzione, ad esempio di sfruttamento sessuale, come conseguenza dell’essere, o del timore di diventare, vittima di tratta. 39. Coloro che sono stati vittima di tratta in passato potrebbero anche essere considerati come un gruppo sociale basato sulla caratteristica immutabile, comune e storica dell’essere stati vittime di tratta.”

Dal report Easo del marzo 2019 sulla Nigeria, dal titolo “Azioni mirate contro gli individui” emerge che: “La relazione della Commissione europea del 2016 sui progressi compiuti registra «un brusco e preoccupante aumento» di 4 371 donne e ragazze nigeriane che hanno lasciato la Libia tra il gennaio e il settembre 2015, «l’80 % delle quali, secondo le stime dell’OIM Italia, è vittima di tratta». La missione in Nigeria dell’OFPPRA nel 2016 ha individuato caratteristiche comuni delle vittime femminili della THB nel paese, segnatamente un contesto familiare e socioeconomico vulnerabile, l’istruzione limitata, l’età giovane e il fatto di non avere figli. Come spiegato nei dettagli nella relazione EASO Informazioni sui paesi di origine - Nigeria, La tratta di donne a fini sessuali, 2015 (punto 1.4), le vittime della tratta avviate alla prostituzione in Europa appartengono in grande maggioranza al gruppo etnico degli Edo, nello Stato di Benin. Inoltre, anche le donne Yoruba, Igbo e di molti altri gruppi etnici del Delta del Niger sono state registrate tra le vittime della THB. Il ricercatore Omoregie Pat Iziengbe afferma che le vittime femminili spesso vedono nella tratta l’unica possibilità percorribile per sfuggire alla «povertà generazionale». Iziengbe riferisce che la maggior parte delle donne da lei intervistate nella città di Benin era consapevole del fatto che avrebbe lavorato nell’industria del sesso. Molte di queste donne hanno preso contatti di propria iniziativa con i trafficanti.”

Ancora nel rapporto EASO sul fenomeno delle donne vittime di tratta in Nigeria, al paragrafo „regioni di reclutamento“, è riportato: “Stato di Edo Il reclutamento per la tratta di esseri umani in Europa avviene principalmente nello Stato di Edo [...]. Secondo Beatrice Jedy-Agba [...], segretario esecutivo dell’Agenzia nazionale per la proibizione della tratta di persone e altre questioni collegate (National Agency for the Prohibition of Traffic in Persons and Other Related Matters, Naptip) [...], le prime persone che si sono recate in Europa e hanno avuto successo nella tratta di esseri umani venivano a quanto pare dallo Stato di Edo. Suor Florence (Committee for the Support of the Dignity of Women, Cosudow), intervistata durante una missione conoscitiva condotta nel 2006 da Landinfo (Norvegia), segnala: «Ragazze dell’Edo sono andate in Italia per raccogliere pomodori ma sono finite nel giro della prostituzione. Alcune sono tornate nel loro paese ricche e sono diventate esempi di successo» [...]. Nel volume che hanno scritto sul tema degli immigrati nel servizio domestico, nell’agricoltura e nella prostituzione in Sicilia, Cole e Booth



PDF Eraser Free

fanno risalire alla fine degli anni ottanta le origini della moderna tratta a fini sessuali nello Stato di Edo; le donne dello Stato di Edo sono state la prima generazione di prostitute nigeriane in Italia [...]. In un articolo sulle cause e soluzioni della tratta a fini sessuali nello Stato di Edo, Braimah osserva: «La prima generazione di donne e ragazze dell'Edo che sono andate in Italia lo ha fatto inizialmente per svolgere attività lecite quali la compravendita di merci, ad esempio abiti e monili. Nell'esercitare tali commerci, tuttavia, molte donne si sono compromesse e hanno affiancato alla loro attività la prostituzione» [...]. A quel punto quelle donne hanno cominciato a fare entrare parenti, amici e altre persone nei loro traffici, e tali attività hanno cominciato a diffondersi a partire dagli anni novanta è [...]. Benin City e i villaggi vicini (Stato di Edo) La maggior parte delle vittime viene da Benin City, capitale dello Stato di Edo [...], oppure dai villaggi vicini [...]. Il reclutamento nelle aree rurali sembra più comune oggi che agli albori del fenomeno della tratta. Nelle aree rurali povere della zona di Benin City, i genitori tendono spesso a fare pressione sulle figlie giovani affinché contribuiscano al sostentamento della famiglia [...]. Le donne reclutate nelle aree rurali riferiscono di essere state portate in grandi città, in particolare a Lagos e Benin City [...]. Il reclutamento avviene in luoghi tra cui i mercati in cui le donne lavorano, le chiese o le scuole [...] (in proposito, si veda anche il punto 2.2). Secondo quanto riportato da Plambeck, «si stima che fino all'85 % delle nigeriane che vendono sesso in Europa sia partito da Benin [City], pur non essendo necessariamente questa la città di origine delle donne (Carling 2005; Kastner 2009; OIM 2011b). In effetti, in alcune zone di Benin [City], una città di circa un milione di abitanti, è difficile trovare una famiglia allargata in cui non vi sia una persona, in genere una donna, migrata in Europa (Kastner 2009)» [...]» Alla sezione „dimensione e portata del fenomeno“ si legge: “Ancora oggi, è difficile stimare il numero di vittime della tratta a fini sessuali dalla Nigeria all'Europa. Le fonti indicano numeri significativi [...], ma Sine Plambeck, in una vasta tesi di dottorato sul controllo della migrazione e sulle misure anti-tratta nella vita delle migranti nigeriane lavoratrici del sesso dopo l'espulsione dall'Europa, non indica una stima del numero di donne nigeriane che vendono sesso in Europa «semplicemente perché di fatto non esistono dati statistici attendibili o credibili in questo campo specifico».

Dal report Country Guidance della Nigeria, redatta dall'Ufficio EASO nel 2019, emerge che “La maggior parte delle vittime non vuole tornare nella propria regione d'origine in Nigeria per evitare di essere coinvolte nuovamente nella tratta; tuttavia, molte vittime possono ritornare in una situazione di tratta, di loro iniziativa o sotto la costrizione del trafficante, della «madam» o della loro famiglia. Ciò vale in particolare quando non hanno rimborsato il loro «debito» o non hanno soddisfatto l'aspettativa di accumulare denaro.

Le donne che ritornano facoltose non incontrano generalmente atteggiamenti sociali negativi e possono godere di un elevato status socioeconomico e di una maggiore influenza all'interno della famiglia. D'altro canto, le vittime della tratta che ritornano possono essere discriminate ed emarginate, quando il loro ritorno viene percepito come un fallimento nell'accumulare denaro in Europa. La stigmatizzazione sociale è alta anche se la vittima ritorna con problemi di salute.

I migranti rimpatriati non hanno accesso ai servizi prestati dalle autorità nigeriane, salvo il caso in cui siano definiti vittime di tratta di esseri umani. In quanto vittime della tratta, ricevono un'assistenza molto limitata dalle autorità e dalle organizzazioni locali, principalmente sotto forma di formazione professionale fornita dalle ONG locali che collaborano con la Nigerian National Agency for Prohibition of Trafficking in Persons (NAPTIP, Agenzia nazionale nigeriana per il divieto della tratta di persone).



PDF Eraser Free

La NAPTIP è la principale agenzia nigeriana per la lotta alla tratta di esseri umani. I compiti principali della NAPTIP sono reprimere la tratta di esseri umani, indagare e perseguire chi la perpetra e offrire alle vittime una serie di servizi di protezione, tra cui la collocazione in strutture di accoglienza temporanea, il counselling, la riabilitazione, la reintegrazione e l'accesso alla giustizia. Nel 2017, la NAPTIP ha ricevuto dal governo molti più finanziamenti rispetto agli anni precedenti. Malgrado tale aumento, le risorse dell'Agenzia non erano sufficienti, a causa delle dimensioni del problema. Ad esempio, la NAPTIP non aveva risorse per effettuare sufficienti operazioni proattive anti-tratta e i suoi funzionari erano spesso concentrati nelle capitali di Stato, a scapito dell'identificazione della tratta e delle indagini nelle aree rurali

È stato osservato come l'atteggiamento della società, e delle famiglie in particolare, delle donne trafficate rimpatriate ne abbia impedito l'effettiva riabilitazione e incoraggiato il re-trafficking. In Edo State in particolare (area di provenienza della ricorrente) un'alta percentuale delle vittime di tratta sono state trafficate e con la consapevolezza, la cooperazione e l'incoraggiamento dei genitori e dei parenti prossimi (DIS 2007; Eghafona 2009, Eghafona 2017, Ohonba and Agbontaen-Eghafona, 2019). La tratta dei membri della famiglia è considerata come una strategia di sopravvivenza e un'aspettativa benessere economico (Il fenomeno del re-trafficking nelle donne rimpatriate in Nigeria di Kokunre A. Eghafona p.7 Re-Trafficking-of-Women-Repatriated-In-Nigeria_Kokunre_ITA.pdf (asgi.it)).*

Le vittime che tornano sono esposte a violenza psicologica ed emotiva e alle pressioni da parte delle famiglie e, generalmente, le vittime che sono tornate prima che il debito fosse saldato vengono ritrafficate. Se la famiglia rifiuta una vittima per la convinzione che abbia sprecato le opportunità per portare ricchezza in quella famiglia, la vittima sarà molto più facilmente ritrafficata verso l'Europa dalla famiglia stessa. Le famiglie di una vittima rimpatriata spesso considerano che la vittima sia la causa del fallimento di quell'investimento e questo può facilmente portare all'esclusione della vittima dalla famiglia o addirittura alla sua uccisione. Le vittime rimpatriate venivano derise per essere state sottoposte alle procedure di rimpatrio, rifiutate e invitate a riprendere la loro strada verso l'Europa. Le famiglie tendono anche a vedere i figli come un investimento e per questo arrivano a spingerli nelle mani degli sfruttatori e a tollerare il loro sfruttamento, nella misura in cui potranno sollevare le proprie famiglie dalla povertà migliorandone lo status economico.

Nella stessa direzione, il report EASO del 1.10.2025 sulla Nigeria, riportando un articolo di R, Pascoal, (The situation of the Nigerian human trafficking victims and their children in Italy, 19 December 2012, pag. 24) evidenzia che «in Nigeria la prostituzione non è accettata sul piano morale, quindi le ragazze che tornano possono attendersi due reazioni dalla loro comunità. Se tornano con del denaro, vengono accettate anche se si sa che in Europa si prostituivano; se invece sono state espulse o tornano senza denaro, vengono emarginate e accade che siano rifiutate dalla loro stessa famiglia».

Pochissime donne nigeriane trafficate rimpatriano volontariamente se non hanno pagato il loro debito o se non possono tornare con ampie disponibilità finanziarie. I motivi sono diversi: i guadagni del loro lavoro all'estero possono essere necessari per il sostentamento della loro famiglia; se non hanno guadagnato denaro in Europa, le donne possono temere la rabbia e il rifiuto della loro famiglia; inoltre, se non hanno estinto interamente il loro debito, possono avere paura degli effetti nefasti del juju e delle conseguenze derivanti dalla violazione del contratto con i



PDF Eraser Free

traffickanti. Infine, le donne non si fidano della capacità delle autorità nigeriane di proteggerle dai trafficanti o di aiutarle a trovare mezzi di sostentamento.

Le donne rimpatriate temono non soltanto l'arresto, ma anche le conseguenze sociali del rimpatrio. Come avviene spesso in caso di rimpatrio forzato, per molte vittime non è possibile ammettere il «fallimento» quando sono costrette a tornare senza denaro e indebitate, perché il fallimento causa spesso forti sofferenze e una grave crisi psicologica. Alcune vittime soffrono anche di traumi causati dalle loro vicissitudini in Europa. L'incertezza socioeconomica, la mancanza di opportunità di guadagnarsi da vivere e la stigmatizzazione sociale possono causare paura e preoccupazione nelle vittime. (Il fenomeno del re-trafficking nelle donne rimpatriate in Nigeria di Kokunre A. Eghafona* p.7 Re-Trafficking-of-Women-Repatriated-In-Nigeria_Kokunre_ITA.pdf (asgi.it) ; Informazioni sui paesi di origine Nigeria La tratta di donne a fini sessuali (ottobre 2015) | European Union Agency for Asylum (europa.eu).

Quanto all'incapacità al momento dello Stato nigeriano di tutelare efficacemente ed in modo estensivo tutte le donne nigeriane vittime di tratta, il Dipartimento di Stato Americano¹ nel report del 2016 sul traffico di persone in Nigeria, riporta quanto segue: “La Nigeria è un paese di origine, di transito e di destinazione di donne e bambini sottoposti a lavoro forzato e traffico sessuale. Le vittime nigeriane di tratta vengono reclutate dalle aree rurali e, in misura minore, nelle aree urbane: donne e ragazze per la servitù domestica e il traffico sessuale e i ragazzi per il lavoro forzato come venditori ambulanti, per i servizi domestici, nelle miniere, nelle cave di pietra, nell'agricoltura, produzione tessile e accattonaggio . Giovani ragazzi nelle scuole coraniche, comunemente noti come „i bambini Almajiri,“ sono sottoposti a accattonaggio forzato. Le donne nigeriane e i bambini sono presi dalla Nigeria e portati in altri paesi dell'Africa occidentale e centrale, così come in Sud Africa, dove vengono sfruttati per gli stessi scopi. Le donne e le ragazze nigeriane sono soggette a traffico sessuale in tutta Europa. Le donne nigeriane e i bambini sono anche reclutati e trasportati verso destinazioni in Nord Africa, in Medio Oriente e in Asia centrale, dove vengono tenuti prigionieri nell'industria del commercio del sesso o del lavoro forzato. Donne provenienti da altri paesi dell'Africa occidentale transitano in Nigeria verso destinazioni in Europa e nel Medio Oriente, dove sono sottoposte alla prostituzione forzata. I bambini provenienti da altri paesi dell'Africa occidentale sono sottoposti a lavori forzati in Nigeria, anche nelle miniere di granito e oro. La Nigeria è un punto di transito per i bambini provenienti da altri paesi dell'Africa occidentale, che vengono poi sottoposti al lavoro forzato in Camerun e Gabon. Varie ONG hanno continuato a riferire che i bambini nei campi di sfollati interni (IDP) nel nord-est della Nigeria sono stati vittime del lavoro e del traffico di sesso....omissis... Il governo della Nigeria non soddisfa pienamente gli standard minimi per l'eliminazione del traffico; tuttavia, sta compiendo sforzi significativi per farlo.”

Con particolare riferimento al timore della ricorrente -in caso di rimpatrio- di essere vittima di discriminazione ed all'emarginazione sociale, per lo stigma sociale cui sono sottoposte le vittime di tratta come sua madre, da parte dei familiari e della comunità di appartenenza, soccorre una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ord. n. 7283/2024) con cui è stato chiarito che “l'orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità (tra le tante Cass. 23168/2023), nella delicata tematica relativa alle donne vittima di tratta una particolare rilevanza riveste la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata in Italia con legge 27 giugno 2013 n. 77, poiché in essa si precisa che con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei



PDF Eraser Free

diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere, comprese le violenze sessuali di natura fisica, sessuale, psicologica o economica.

Quindi per la donna non deve valutarsi solo il rischio di essere nuovamente sottoposta a tratta, ma anche quello di essere gravemente discriminata dal contesto sociale, o sottoposta a vessazioni per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta e, se questi ultimi rischi sono sussistenti, ricorrono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e non della protezione sussidiaria. Sebbene, infatti, l'atto persecutorio e il danno grave possano consistere materialmente nella stessa azione (ad es. la privazione della libertà) nel caso in cui esso sia qualificato dalle ragioni persecutorie verso un certo gruppo sociale la misura di protezione appropriata è il riconoscimento dello status, mentre la protezione sussidiaria non richiede una specifica ragione persecutoria né quando si discute del rischio di danno grave di cui alle lett. a) e b) dell'art 14 del D.lgs. 251/2007 né a maggior ragione per il rischio di cui alla lett. c) dell'art. 14, cui la persona può essere esposta, in caso di conflitto armato, per la sua sola presenza sul territorio senza alcuna ragione individualizzate (Cass. 13858/2018; Cass. 11103/2019).”.

“Pertanto se la persona già vittima di tratta rischia, in caso di rimpatrio, di essere sottoposta ad atti di grave aggressione alla sua incolumità psicofisica, alla libertà e dignità, fondati sulla appartenenza al genere femminile, e tra essi non solo il rischio di essere nuovamente sottoposta a tratta, ma anche quello di essere gravemente discriminata dal contesto sociale, o sottoposta a vessazioni per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta, deve concludersi che sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e non della protezione sussidiaria.”.

La Suprema Corte ha, infine, precisato che “È compito del giudice accertare nel singolo caso, tramite informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese di origine, il rischio attuale di ulteriori atti lesivi, dello stesso tipo di quelli già subiti, ovvero anche diversi ma che possono comunque qualificarsi come atti persecutori, quali atti discriminatori fondati sul genere.

Pertanto, il giudice di merito deve, in adempimento del dovere di cooperazione, a tal fine analizzare i fatti allegati, senza modificarli né integrarli, comparandoli con le informazioni disponibili, pertinenti e aggiornate sul Paese di origine e sui Paesi di transito, nonché sulla struttura del fenomeno, come descritto dalle fonti convenzionali ed internazionali, e dalle Linee guida per la identificazione delle vittime di tratta redatte dall'UNHCR e dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e, all’esito, darne una qualificazione giuridica”

Orbene secondo il Collegio, ritenuta l’attendibilità del narrato e l’attualità del rischio di persecuzione della ricorrente in quanto appartenente per i motivi su esposti ad un particolare gruppo sociale, alla luce di quanto emerge dalle fonti internazionali citate, può ragionevolmente affermarsi che, in caso di rientro nel suo paese di origine, la ricorrente correrebbe il concreto e fondato rischio di subire una forma di persecuzione rientrando nella previsione dell’art. 2 lett. E), 7, 8 d.lgs 251/07.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso ed il riconoscimento dello status di rifugiato ex art. dell’art. 2 lett. E), 7, 8 lett. D) d.lgs 251/07.

Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili stante l’ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.

P.Q.M.



PDF Eraser Free

Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso proposto dalla ricorrente, in epigrafe generalizzata, e le riconosce lo status di rifugiato dell'art. 2 lett. f) d.lgs 251/07;
- 2) dichiara irripetibili le spese del giudizio.

Manda la cancelleria per le notificazioni.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12.11.25

Il Presidente

Dr. Mario Suriano

